



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 08/11/1961 e n. 30 del 08/06/1962

Modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 75 del 19/07/1963, n. 83/1964 e n. 161 del 04/12/1972

TITOLO I°

QUIETE - SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA

ART. 1

Con particolare richiamo alle disposizioni dell'art. 659 del Codice Penale, è vietato, specialmente nelle ore notturne, fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili, o comunque produrre rumori tali da recare disturbo alla pubblica quiete.

Nel farne uso nei locali di abitazione, si dovrà evitare che il loro suono rechi disturbo o molestia ai vicini.

I privati possessori di apparecchi radiofonici dovranno, con mezzi adeguati, evitare che il funzionamento di essi apporti disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini, specie dalle ore 23 alle ore 8 del giorno seguente.

ART. 2

Il trasporto, il carico e lo scarico di lastre, verghe, spranghe metalliche dovrà sempre farsi in modo da eliminare o grandemente attenuare il frastuono e da evitare danni e pericoli.

E' vietato trasportare, esporre o depositare, senza gli opportuni ripari, oggetti come vetri, ferri acuminati o taglienti, falci, coltelli, seghe e simili, che possano recare danno ai passanti. Tali oggetti dovranno avere le parti taglienti, gli spigoli, le estremità bene avviluppate, e tutto l'oggetto dovrà essere ricoperto e legato in modo da togliere la possibilità di offendere.

ART. 3

Gli scalpellini, quando lavorano sugli spazi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, devono munirsi di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge colpiscano ed offendano i passanti.

ART. 4

Chiunque eseguisca la verniciatura di insegne, mostre, verande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati e prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danni ai passanti.

La stessa norma vale per le imbiancature ed i restauri delle facciate delle case, per qualunque opera da farsi verso il suolo pubblico e per le riparazioni alle gronde ed ai tetti delle case.

ART. 5

E' proibito lavorare sulle porte delle case, delle botteghe e dei magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia o si metta in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 6

Ferme restando le disposizioni regolanti le industrie insalubri e pericolose, l'impiego dei gas tossici e simili, è vietato provocare qualunque esalazione che, spandendosi nell'aria, rechi danno o molestia.

Se le esalazioni dipendessero da causa di forza maggiore, è fatto obbligo a chi di dovere, di provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

Art. 7

I vasi da fiori, come in genere qualsiasi altro oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre o sui terrazzi, o su qualunque vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico o sui cortili aperti al pubblico o di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

L'inaffiammamento dei vasi da fiori dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo le facciate dei fabbricati o sul suolo pubblico o nei cortili sopra indicati.

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi, devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti o sulla pubblica via.

ART. 8

E' obbligo del proprietario e del locatario, laddove esistono ancora le imposte esterne alle botteghe, di assicurarle al muro in modo che non possano muoversi a danno dei passanti; tale obbligo è esteso anche alle persiane e imposte di tutte le case, tanto del piano terreno, come dei piani superiori, per togliere ogni pericolo di caduta e di offesa.

Gli altri infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade e simili, devono essere del pari assicurati, per impedire che siano divelti dalla violenza del vento o per altra causa.

ART. 9

Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, non più tardi di dodici ore dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione, ogni proprietario o inquilino è tenuto ad effettuarne lo sgombero lungo la fronte della propria casa o giardino, fino alla metà larghezza se verso strada; e fino a due metri almeno se verso piazza.

Ogni proprietario o inquilino è pure tenuto a rompere ogni mattina il ghiaccio che si fosse formato durante la notte avanti la propria casa, come anche a togliere dalle gronde dei tetti e dai balconi il ghiaccio che a guisa di cannelli vi si formasse.

ART. 10

Nel caso che i proprietari dovessero scaricare i tetti delle loro case dalla neve, dovranno avvertirne l'Autorità Comunale e porre i debiti segnali per rendere preveduti del pericolo i passanti.

I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

Nelle vie, piazze e passeggi pubblici è proibito di giocare alla palla, al pallone, alle bocchie, alla trottola ed a qualunque altro giuoco che, a giudizio dell'autorità comunale, possa recare pregiudizio alla circolazione o alla incolumità delle persone e delle cose.

Art. 12

Nei luoghi pubblici è proibito lanciare pietre, palle di neve ed altri oggetti atti ad offendere.

TITOLO II°

INDUSTRIE

Art. 13

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode, lo interessato deve ottenere preventiva licenza dal Sindaco, il quale, nel concederla, determinerà tutte le modalità che occorrono, salvo, nei congrui casi, la competenza del Ministero dell'Industria e Commercio, delle Autorità di P.S. e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 14

La domanda per ottenere la predetta licenza deve indicare l'industria che si vuole impiantare, la località prescelta, le macchine da installare e il loro tipo, la potenza singola e quella complessiva e deve inoltre contenere la descrizione generale dell'impianto.

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dello esercizio compete, per leggi speciali, ad altre autorità.

Art. 15

Il Sindaco potrà richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonchè la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue

Art. 16

Il procedimento indicato negli articoli precedenti dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali siasi ottenuta la licenza.

Art. 17

Il Sindaco potrà negare la licenza o subordinarla caso per caso alla osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia recato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonchè alla prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

Art. 18

Gli impianti non debbono, a causa del rumore propagantesi nell'aria, attraverso i muri, o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti, o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini. A tale fine si dovrà tenere conto - nella ubicazione e nel collocamento delle macchine - delle porte e finestre, della natura delle strutture murarie e della copertura.

Art. 19

Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.

Art. 20

I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi, dovranno essere portati almeno 10 metri al disopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di metri 50.-

Analogamente si dovrà provvedere per lo scarico dei vapori e di ogni altra pernicioso o molesta esalazione, polvere compresa.

Al Sindaco è riservata la facoltà di ingiungere che tali condotti abbiano una determinata maggiore altezza, ritenuta necessaria per speciali circostanze.

Al Sindaco stesso è anche riservata la facoltà di concedere, caso per caso e solo per località eccentriche ed isolate, riduzioni alle misure predette.

Art. 21

Allo scopo di curare l'osservanza delle disposizioni regolamentari, i funzionari ed agenti municipali possono sempre procedere a visite, ispezioni e controlli negli impianti o negli esercizi industriali.

Art. 22

L'uso di attrezzi e macchine produttori rumori molesti è consentito solo dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 16 alle 20.

Il rumore di qualsiasi genere, e prodotto dal qualsivoglia attrezzo, macchina, apparecchio, così come qualsiasi suono, canto, vechiare, e altrettanto qualsiasi abbaiare, latrare e canto prolungato, di animali che procuri noia o disturbo al vicinato è vietato nell'ambito del centro abitato e la persona o le persone riconosciute responsabili saranno punite a termine della art. 106 del presente regolamento.

Art. 23

L'uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è consentito solo previa autorizzazione dell'Autorità Comunale e sempre nei limiti d'orario di cui all'articolo precedente, salvo le disposizioni o le limitazioni che potranno essere imposte dalla superiore autorità governativa.

Art. 24.

Nonostante l'orario stabilito dall'art.22, il Sindaco potrà sempre vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle industrie, delle arti, e dei mestieri rumorosi o incomodi, anche se per essi non è obbligatoria licenza alcuna.

Art. 25

Salvo quanto è disposto dagli articoli 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773, il Sindaco può sospendere o limitare il funzionamento di qualsiasi impianto industriale che si appalesi molesto o incomodo.

La sospensione dell'impianto si intende totale; la limitazione può essere ordinata per determinate parti dell'impianto o per determinate ore del giorno o della notte.

TITOLO III°

COMMERCIO - ANNONA - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 26

ART. 26: "Per l'esercizio del commercio fisso o ambulante, oltre quanto prescrivono le leggi di pubblica sicurezza, si richiamano le disposizioni della Legge 11/6/1971, n.426 e del regolamento di esecuzione della stessa D.M. 14/1/1972, della legge 5/2/1934, n.37 e del relativo regolamento 29/12/1939, n.2255."

- 2) "Inserimento di un articolo (26/Bis), diretto a disciplinare l'attività del commercio all'ingrosso:

ART. 26/BIS: "Non può esercitarsi il commercio all'ingrosso nelle forme previste dalle leggi vigenti, senza averne fatta preventiva dichiarazione al Sindaco corredata dal parere dell'Ufficio Sanitario, della certificazione prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 11/6/1971, n.426 e di una planimetria dei locali di vendita e deposito con relazione tecnico-descrittiva.

Il Sindaco rilascia certificato dell'avvenuta comunicazione."

Si richiamano pure le disposizioni del Regolamento comunale di igiene che vietano nei pubblici esercizi la somministrazione di cibi ai cani nelle stesse stoviglie in uso per le persone.

Art. 28

LE Bilance e le stadere coi relativi pesi e le misure che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ordinariamente ad altezza dal suolo non superiore a m.1,30 ed in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio Metrico.

Le bilance, quando non sono usate, e subito dopo l'uso, devono essere liberate da ogni peso e da ogni merce, cosicchè dall'equilibrio dei due piatti possa essere sempre rilevata la regolarità del funzionamento delle bilance stesse.

Art. 29.

I commercianti che vendono merci di qualsiasi genere, confezionate in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso o misura della merce che esso contiene e la qualità di essa.

Art. 30

Gli esercenti non possono rifiutarsi alla vendita dei generi che a tal fine sono esposti al pubblico e per i quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Art. 31

Salvo quanto è disposto dall'art. 262 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 11 del Regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, le persone addette alla vendita devono essere vestite con decenza, pulite ed immuni da malattie contagiose o che ne rendano lo aspetto ripugnante.

Art. 32

La confezione del pane deve essere effettuata nelle forme e qualità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
La vendita deve essere sempre fatta a peso.

Art. 33

I commestibili che non possono lavarsi prima di essere consumati (come le farine, le paste alimentari, i salumi, i latticini, le conserve e simili) devono essere tenuti costantemente coperti e riparati dalla polvere e dagli insetti, osservando, in modo particolare, le disposizioni impartite con la legge 29 marzo 1928, n. 858 e col decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Art. 34

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di ogni sostanza minerale, e non superare il peso di gr. 1 per decimetro quadrato e mai complessivamente il 5% del peso della merce; qualora si usino due carte da avvolgere, solo una potrà essere posta sulla bilancia.
E' proibito far uso di carta colorata, stampata o scritta, per involgere sostanze alimentari di qualsiasi natura che non siano racchiuse in involucri naturali, in scatole o vasi.

Art. 35

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere esposte alla vista di tutti apposite tabelle, indicanti la qualità ed i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Art. 36

E' vietato esporre dalle botteghe bestie macellate o parti di esse, generi di salsamentaria e quant'altro possa lordare i passanti o la pubblica via.

Art. 37

Per le vendite delle carni fresche o congelate si richiama l'obbligo imposto dall'art.6 del regio decreto-legge 26 settembre 1930, numero 1458 e l'osservanza delle disposizioni portate dall'art. 29 e seguenti del regolamento 20 dicembre 1928, n.3298, sulla vigilanza sanitaria delle carni.

Art. 38

Il trasporto delle sostanze alimentari, e specialmente delle carni e del pane, dev'essere fatto in modo che le sostanze stesse restino perfettamente coperte e riparate, come è prescritto dal precedente art.33.-

Art. 39

E' severamente proibita la chiusura dal di fuori dei locali dove trovansi i forni, durante tutto il tempo in cui questi rimangono accesi.

Art. 40

L'impianto ed il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali sono subordinati alle norme della legge 7 novembre 1949, n.857. I mulini devono essere mantenuti costantemente in istato servibile e pulito, ed avere la stadera, per uso di coloro che vogliono servirsene prima e dopo macinati i propri cereali, in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio Metrico.

Art. 41

Il mugnaio deve tenere distinti i cereali dei diversi proprietari.

Art. 42

E' severamente proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo i cereali loro affidati e le farine che ne risultano. Essi devono anzi tenerli riparati dall'umido, così nel loro trasporto come nei mulini.

TITOLO IV°

VENDITORI AMBULANTI E MESTIERI GIROVAGHI E ASSIMILATI - PESATORI E MISURATORI.-

Art. 43

Per l'esercizio dei mestieri ambulanti si richiamano le particolari disposizioni dell'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773.

Ai venditori ambulanti è vietato importunare i passanti con la offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi o zone assegnate caso per caso o per norma di regolamento.

Art. 44

I venditori ambulanti dovranno sempre tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio, e raccogliere i residui stessi in un apposito recipiente, unito in modo adatto al loro veicolo.

Art. 45

Per la vendita delle loro merci, e particolarmente per i generi commestibili e le bevande, i venditori ambulanti devono osservare le norme prescritte al riguardo dal precedente Titolo III.-

Art. 46

Chi esercita il mestiere di facchino pubblico deve essere munito della tariffa dei prezzi per i vari servizi, stabilita dall'autorità comunale.

Art. 47

Ai facchini è fatto divieto di imporre la loro opera e di impedire ai cittadini di servirsi di propri speciali dipendenti, anche se provvisti di documenti di legge.

E' assolutamente proibito seguire, o far seguire da terza persona, le vetture, le automobili o i passeggeri per offrirsi in servizio, oppure di richiamare l'attenzione del pubblico con grida o schiamazzi.

Art. 48

I pesi e le misure rispettivamente necessari ai pesatori e misuratori devvno essere mantenuti in buono stato, ben puliti e in regola con il bollo di verifica dell'Ufficio Metrico.

Art. 49

Insorgendo controversia tra i richiedenti ed i facchini o pesatori o misuratori, le parti possono ricorrere alla mediazione dell'Autorità Comunale.

Art. 50

I pesatori e misuratori sono tenuti ad avvertire il compratore e il venditore e, in caso di dolo, anche l'Autorità Comunale, ogni qualvolta si accorgano che si faccia contratto o consegna di generi guasti o corrotti, o che gli stessi vengano acquistati inconsapevolmente.

TITOLO V°

MERCATI - FIERE E SAGRE - SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 51

In occasione di mercati, fiere e sagre, i commercianti ambulanti, osservate le disposizioni generali di polizia e particolarmente lo art. 103 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell'Autorità Comunale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della tassa determinata.

Art. 52

Senza il permesso dell'Autorità comunale non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le occupazioni del suolo pubblico con baracche e simili, per fiere o divertimenti popolari in genere, verranno autorizzate solo in località e giorni da destinarsi di volta in volta dalla Autorità Comunale, contro il pagamento della tassa prescritta.

Art. 53

Le baracche ed i loro annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni dei precedenti articoli, dovranno, a cura dei concessionari, essere mantenute pulite, in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta stabilirà l'Autorità comunale, anche a mezzo di ordini verbali da comunicarsi dagli agenti comunali.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto libero e pulito da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

I concessionari dovranno attenersi agli ordini dati dall'Autorità comunale, a mezzo dei propri agenti, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

Art. 54

Nella disposizione del bestiame, dei banchi e delle merci, deve sempre lasciarsi spazio libero per il transito dei passeggeri e dei veicoli e per l'accesso alle case, botteghe e magazzini.

Art. 55

Sui mercati, sulle fiere e sagre è vietato ostacolare la circolazione, vagando con veicoli od animali o con grandi tavole, ceste, recipienti e simili oggetti ingombranti, tollerandosi, al più, la cassetta o cesta portatile al braccio di una persona sola.

TITOLO VI°

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 56

Nessuna occupazione di spazio od area pubblica o del sottosuolo stradale può essere fatta nell'abitato del Comune, senza il permesso dell'Autorità comunale (salvo particolari disposizioni di superiori Autorità) ed il pagamento della prescritta tassa.

Tale proibizione si estende anche:

- a) alle vetrine, le quali non devono sporgere oltre la grossezza dei rispettivi muri;
- b) all'apposizione di insegne, tabelle, bracci sporgenti, lumi e simili;
- c) al collocamento, sia pure temporaneo, di tende, sedie, tavoli, banchi, ecc., davanti alle porte, alle botteghe, ai caffè ed altri esercizi pubblici;
- d) a qualunque occupazione, anche momentanea, con cesti o banchi contenenti frutta, dolci, ecc., pel relativo smercio;
- e) all'innalzamento di baracche, anche provvisorie;
- f) al collocamento di fornelli portatili per cuocere vivande;
- g) alla esecuzione di qualunque lavoro, tanto di uso domestico, come di esercizio di qualsivoglia industria o mestiere;
- h) alla spaccatura della legna.

Art. 57

Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare cose e persone non cadono sotto il disposto dell'articolo precedente.

Le fermate temporanee dei venditori ambulanti devono essere limitate al tempo strettamente necessario per la compra-vendita delle merci.

Si dovranno però sempre osservare le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale, limitando quindi le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

I permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche, di cui ai precedenti articoli, sono concessi dall'Autorità comunale dietro domanda dell'interessato, da farsi prima di iniziare qualunque lavoro od operazione.

Il permesso può essere giornaliero o permanente (licenza).

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione che ha luogo volta per volta e per la durata massima di un giorno.

Il permesso permanente o licenza autorizza una occupazione per un determinato periodo di tempo con scadenza non mai posteriore alla fine dell'anno solare in corso.

E' obbligatorio pertanto il rinnovo delle domande e delle licenze di concessione per occupazione di spazio, aventi carattere permanente, da farsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195 T.U. 14-9-1931, n° 1175, per la finanza locale, tutte le licenze per occupazione di spazio di qualsiasi specie sono revocabili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Comunale, in qualsiasi momento.

L'Autorità Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra la revoca e la scadenza reale del permesso o licenza permanente.

Art. 59

La concessione di occupazione, tanto giornaliera che permanente, deve risultare dall'apposito permesso o dalla licenza, portante la indicazione della qualità dell'occupazione concessa, della persona autorizzata, della durata dell'occupazione e della tassa pagata. Si intende di pieno diritto revocata la licenza quando l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o venga esercitata in modo diverso da quello indicato nella licenza stessa.

Art. 60

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili opere apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate o non sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo. Gli oggetti massimi non dovranno sorpassare, in via ordinaria, i centimetri dieci di sporgenza.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 61

Chi ottiene licenza o permesso di occupare spazio pubblico con qualsiasi oggetto, ha l'obbligo di mantenere lo spazio circostante al posteggio pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso ed i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato.

Ciò vale anche per chi ottiene licenza giornaliera per occupazione di spazio con carri per carico e scarico di merci nel qual caso

anche fatto obbligo di curare che resti libero il transito agli al-
tri veicoli e non sia imbrattato lo spazio di pubblica ragione e,
nella eventualità, venga tosto pulito.

Ove fosse ritenuto necessario dall'Autorità Comunale, il concessio-
nario dovrà provvedere all'inaffiamento dello spazio occupato.

Art. 62

Nelle ore di notte lo spazio pubblico deve essere sgombro e libero,
salvo particolare concessione da parte dell'Autorità comunale. So-
no escluse dalla presente norma le concessioni di spazio pubblico
autorizzate per oggetti infissi.

Per i pubblici esercizi, muniti di licenza dell'Autorità di P.S.,
si intendono ore notturne quelle comprese fra l'orario di chiusura
e quella di apertura dell'esercizio, stabilito dalla competente au-
torità.

TITOLO VII°

COSTRUZIONI E RIATTAMENTI

Art. 63

E' lecito occupare temporaneamente il suolo pubblico per effettuare
costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi od altro, previa licenza
dell'Autorità Comunale e salvo l'osservanza dell'art. 2 delle "Norme
per la tutela delle strade e per la circolazione urbana", approvate
con regio decreto 8 dicembre 1933, N° 1740.-

Art. 64

E' obbligo del proprietario di riparare la propria casa o edificio,
o muro, che minacci rovina, e di mantenere il buono stato i tetti,
le gronde, le balconate, i cornicioni, i terrazzi, ecc., in modo
da allontanare qualunque pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre
od altro, procedendosi in caso contrario a norma di legge.
Il proprietario dovrà pure manteneré in buono stato i canali condut-
tori dell'acqua piovana lungo le vie e piazze pubbliche.

Art. 65

I rottami, il calcinaccio ed ogni altra materia proveniente dalla
demolizione o dalla costruzione di fabbricati e simili non possono
essere lasciati sulle pubbliche vie o piazze, ma devono essere ri-
mossi e trasportati, in modo da produrre il minor polverio, nei
luoghi di scarico determinati dalla Autorità Comunale, a cura e spe-
se del proprietario del fabbricato.

Art. 66

Nei luoghi dove si eseguiscano le demolizioni o costruzioni di cui
all'articolo precedente, o qualsiasi altro lavoro, si dovranno por-
re adatti segnali, sgombrando possibilmente prima di sera il suolo
pubblico, tenendovi acceso un lume durante la notte e apponendovi,
ove occorra, i necessari ripari.

VEICOLI ED ANIMALI

Art. 67

Per la immatricolazione, la circolazione e l'uso dei veicoli si ri chiamano le "Norme per la tutela delle strade e per la circolazione", approvate con D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393.

Art. 68

Per il trasporto delle persone e delle merci non si possono adoperare veicoli che, per vizio di costruzione o per vetustà, siano pericolosi.

Art. 69

Nel mandare le bestie all'abbeveratoio, o quando, per qualsiasi motivo, esse circolino nell'abitato, devono essere condotte a mano e ben custodite.

Art. 70

E' assolutamente proibito di ferrare cavalli, buoi, muli, asini, sulle strade o piazze pubbliche.

Art. 71

E' proibito maltrattare o percuotere animali o assoggettarli a fati che eccessive, anche in relazione alla loro età ed alla natura e pendenza delle strade.

L'uccisione del pollame sul mercato deve compiersi in modo che non sia visibile al pubblico e che non costituisca atto di malvagità.

E' vietato lanciare sassi contro i piccioni, molestarli o catfurarli.

E' vietato prendere e distruggere i nidi degli uccelli.

Art. 72

Il trasporto e l'invio degli animali al macello non deve aver luogo con sistemi che importino strazio o sevizie.

Il carico e lo scarico degli animali trasportati sui veicoli deve eseguirsi con piano inclinato, essendo assolutamente vietato di gettarli dai veicoli sul suolo.

Gli animali caricati sui veicoli devono essere collocati in modo da non recar loro sofferenze.

Il trasporto di animali claudicanti, feriti od ammalati deve essere effettuato con speciali mezzi idonei.

Art. 73

La legatura degli arti dei piccoli animali caricati sui veicoli deve essere effettuata a mezzo di fettuccia, anzichè di corda rotonda, e gli animali stessi devono essere caricati in guisa da rimanere adgiati interamente sul mezzo di trasporto.

Nei luoghi di mercato, i predetti animali, convenientemente assicurati, non devono essere abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato o fangoso.

Occorrendo pesarli, l'operazione di pesatura va fatta secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando agli animali inutili sofferenze.

ART. 74

ART. 74 - Oltre l'osservanza di quanto è prescritto dal Testo Unico per la finanza locale circa l'imposta cui devono sottostare i possessori o detentori del titolo v° (art. 81 e seguenti) del Regolamento del Servizio Veterinario Consorziiale.

ART. 75

ART. 75 - Salvo quanto è disposto dagli artt. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931 n. 773, e del relativo Regolamento 6/5/1940 n. 635, nonché della legge 27/12/1941, n. 1570, sui servizi di prevenzione incendi, coloro che detengono o lavorano sostanze pericolose od esercitano qualunque attività previste del decreto del Prefetto di Genova, n. 15261 del 4 aprile 1949 e successiva circolare prefettizia n. 31356 del 26 luglio 1949, debbono munirsi di speciale licenza comunale da ottenersi previa richiesta al Comando Vigili del Fuoco di Genova del certificato di prevenzione incendi e relativo rilschio.

ART. 76

ART. 76 - Per il deposito, uso e manipolazione di sostanze per le quali siano emanati speciali regolamenti (celluloide - carburo di calcio, ecc.) si richiamano le speciali norme relative che si intendono nel Regolamento integralmente riportate.

ART. 77

ART. 77 - Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del Testo Unico delle leggi di P.S. 18/6/1931 n. 773, e del relativo regolamento 6/5/1940 n. 635, nell'abitato è vietato tenere materiale esplosivo od infiammabile oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso dell'Autorità Comunale. Ove occorre tenere depositi o magazzini di tale materiale, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni della legge e del regolamento sopracitati ed a quello di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI - CAUTELE CONTRO GLI INCENDI -

ART.78

ART.78 - Chiunque, a qualsiasi titolo detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celuloide deve osservare le norme di sicurezza e le disposizioni emanate ed emanande del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art.28 lettera A) della legge 27/12/1941, numero 1570.

ART.79

ART.79 - Il proprietario di casa o l'inquilino, a seconda delle consuetudini e salvo particolari accordi, deve far spazzare dalla fuliggine, almeno una volta l'anno, il camino e canale del fumo, potendo provvedervi d'ufficio il Sindaco in caso di inadempienza da parte di chi si serve del camino, osservate le disposizioni dello art.153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4/2/1915 n.148 modificato dall'art.32 del R.D. 30/12/1923 n.2839.

ART.80

ART.80 - Ogni locale, in cui si faccia uso abitualmente del fuoco deve essere provveduto di canali o camini di immissione e conduzione del fumo sopra i tetti, ed ove si trovasse vicini a case od altre abitazioni con finestre, lo sbocco del canale dovrà distare in modo che le abitazioni vicine non abbiano danno o incomodo.

Art. 81

I possessori di case, fabbriche o botteghe potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo di incendio. In caso di inadempienza il Sindaco potrà procedere d'ufficio come al precedente articolo 79.

Art. 82

E' severamente vietato immettere nei canali del fumo travi od altri sostegni che facilmente possano incendiarsi.

E' proibito di accatastare legna, paglia, fieno od altre materie facili a prendere fuoco, vicino ai camini o ad altri posti pericolosi per l'incendio, nonchè di accendere fuochi fuori dei camini, vicino all'abitato.

E' pure vietato di accatastare nei magazzini i fieni in istato verde e tale che possano facilmente produrre autocombustione.

Art. 83

E' proibito di portare o tenere lanterne, che non siano chiuse fra vetri, nelle stalle, nei fienili e nei luoghi dove sono riposti la legna, il carbone, la paglia e altre materie combustibili. In detti luoghi è pure severamente vietato fumare.

Art. 84

I locali soprastanti o contigui ai magazzini e depositi di combustibili, di fieno, di stracci e simili, non dovranno contenere materie facilmente infiammabili.

Art. 85

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamme libere o focolai; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagno-maria con acqua calda;
- c) fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo;
- d) rifornire di alcool, petrolio o benzina, le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere;
- e) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli od altri oggetti accesi.

Art. 86

In caso di incendio tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando il Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 87

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, alla occorrenza, introdursi nelle case, o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso di loro pozzi e delle loro fontane.

E' inoltre obbligo d'ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco, quelli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire, dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del consumo o del danno che gli utensili do vessero patire.

TITOLO X°

DECORO PUBBLICO E CONSERVAZIONE DI COSE PUBBLICHE

E PRIVATE.

Art. 88

Sugli spazi pubblici è proibito:

a) gettare, lasciar cadere o porre oggetto qualsiasi che ingombri, occupi o insudici il suolo pubblico, ovvero possa, in qualsiasi modo, offendere o molestare le persone. E' specialmente vietato gettarvi e spandervi le spazzature od altre immondizie, nonchè cortecce di cocomeri, bucce e simili. In caso di accidente si fa obbligo al responsabile di provvedere alla immediata pulizia;

b) compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano offendere la decenza pubblica.

Per quanto altro riguarda la pulizia del suolo pubblico, si richiamano le apposite disposizioni del regolamento comunale di igiene.

Art. 89

Il Comune potrà collocare fanali, impiantare orinatori e toglierli o rimuoverli quando offendano la decenza o non siano collocati in luogo adatto, ed eseguire altre opere di utilità, decoro o sicurezza pubblica nelle località giudicate più opportune, senza che i proprietari possano opporvisi, salvo il diritto alle indennità che potessero loro competere a termini di legge.

Art. 90

L'affissione dei manifesti, giornali ed avvisi in genere è acconsentita solo negli appositi spazi stabiliti dall'Autorità comunale. Per la propaganda elettorale dovranno essere osservate le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n° 212,

Art. 91

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come l'arna, la calcina, il carbone, i liquidi, i semi liquidi, le sostanze in polvere, la stramaglie e simili, deve essere effettuato in modo tale che nessuna quantità di materia venga sparsa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto con un telo, in modo che la polvere non abbia a sollevarsi nell'aria.

Art. 92

E' vietato a chi trasporta o vende commestibili o qualunque altra mercanzia, ed ai raccoglitori di stracci, spazzature, rottami, car^{te} e simili, di gettare o lasciare cadere sul suolo pubblico alcuna parte, anche residua, di quanto forma oggetto della loro attività. E' vietata nelle strade, nelle piazze e nei locali aperti su di ^{es} se, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recar pregiu^{di} zio alla nettezza del suolo o disturbo alla circolazione. E' fatto obbligo di provvedere alla nettezza del suolo a chiunque l'abbia diminuita, anche se ciò fosse avvenuto nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

Art. 93

E' obbligo dei proprietari e conduttori di cortili interni delle case di pulire e spurgare i depositi di immondizie almeno una vol^{ta} al mese dal settembre all'aprile, e due volte al mese negli al^{tri} tri periodi.

Art. 94

E' vietato di tenere distesi o comunque esposti panni, biancheria e simili fuori delle finestre o sui balconi o terrazzi visibili dal suolo pubblico o nei giardini a questo contigui. Sono pure vietate le mostre di qualunque genere, salvo speciale au^{torizzazione} del Sindaco.

Art. 95

E' vietato di battere panni, tappeti, tende e simili dalle finestre, dai balconi e dalle terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano offendere il decoro pubblico, e lasciar^{ne} ne cadere rifiuti o residui sul suolo pubblico sottostante. E' pure proibito coltivare arbusti o piante nelle cunette stradali e nei piani viabili.

Art. 96

Spetta al Sindaco stabilire i luoghi in cui sono permessi la lavatu^{ra} e l'asciugamento della biancheria e delle reti da pesca, restando però severamente proibito di lavare nei pubblici abbeveratoi e nelle fontane pubbliche.

Art. 97

Sono vietati il nuoto ed i bagni all'infuori degli appositi stabili^{menti} o di quelle località che verranno designate dal Sindaco. Fuori dei detti luoghi è pure vietato di spogliarsi o sostare o pas^{seggiare} seggiare in costume da bagno o con abbigliamenti insufficienti.

E' vietato:

- a) sdraiarsi sulle panche dei luoghi pubblici, sui muricciuoli e sui parapetti;
- b) sedere o adraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie delle abitazioni e delle chiese;
- c) collocare involti ed oggetti di qualunque genere sulle soglie stesse e sui gradini dei monumenti;
- d) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e sulle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o tali che rechino disturbo alla pubblica quiete;
- e) salire in qualsiasi circostanza sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui fanali, sulle cancellate, sui muri di cinta, sulle fontane e simili;
- f) accedere o far accedere persone sui tetti delle case in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili. In caso di violazione della presente norma, la contravvenzione viene elevata al proprietario dello stabile ed, ove esiste, anche al custode;
- g) camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi d'acqua o collocarvi, senza permesso del Sindaco, oggetti di qualsiasi specie.

Art. 99

E' vietato:

- a) otturare le caditoie dei pubblici orinatori e delle fogne, o introdurvi materie solide o semisolide;
- b) imbrattare od in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatori, i locali adibiti ad uso di pubbliche latrine e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;
- c) impedire o diminuire la efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danni agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree ai binari delle tramvie, alle segnalazioni e targhe stradali ed a quelle indicanti pericolo, alle fontane e ad ogni altra cosa destinata a contenere od a far defluire acque di uso pubblico ed in genere a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse o comodità (es. panchine, ecc.);
- d) recare danno o imbrattare con scritti, figure o simili segni od in altro modo, i monumenti, le mura o i recinti degli edifici pubblici e privati, dei giardini e degli orti, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, i sedili, le colonne e ciò che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico;
- e) sprecare l'acqua delle pubbliche fontane ed in qualsiasi modo lordarle o danneggiarle;
- f) gettare o lasciar cadere oggetti o liquidi nei corsi d'acqua, nelle fontane, nelle vasche e nei pozzi pubblici, come pure immergervi qualsiasi oggetto, quando ciò non sia specialmente previsto o permesso.
- g) sdradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed ar-

Art. 100

I Parchi della Rimembranza sono considerati sacri e vengono affidati alla venerazione ed al rispetto di tutti i cittadini.

TITOLO XI°

DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRAVVENZIONI E PENALITÀ

Art. 101

Chiunque è obbligato ad osservare gli ordini che, per tutelare il decoro, l'igiene, l'ordine, il lavoro, la sicurezza, la quiete pubblica e privata, la viabilità, le persone, gli animali e le cose, gli agenti del Comune impartiscono, anche verbalmente, a seconda delle circostanze o delle necessità, nell'esercizio delle loro funzioni o per l'esecuzione di ordini superiori.

Art. 102

Il Sindaco può ordinare visite ed ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti, dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o gli utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, cottura e loro formazione. Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art. 153 del T.U. della Legge comunale e provinciale 14 febbraio 1915, n° 148, modificata dallo art. 32 del R.D. 30-12-1923, n° 2839.-

Art. 103

Le licenze sono strattamente personali, si intendono sempre precarie e concesse senza pregiudizio di terzi, verso i quali il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'atto relativo dovrà essere ostensibile ad ogni richiesta degli agenti comunali nel luogo in cui la concessione viene esercitata.

Il Sindaco potrà sospendere o revocare definitivamente, per violazione di leggi o regolamenti, o per motivi di pubblico interesse o per sanzione disciplinare, anche oltre i casi tassativamente contemplati, qualsiasi concessione sia stata fatta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Tutte le spese relative alle concessioni sono a carico dei concessionari; le tasse ed i diritti comunali, qualora non siano esigibili a mezzo ruoli, dovranno essere pagati anticipatamente.

Art. 104

Ferme restando le disposizioni speciali, qualunque concessione decadrà di diritto, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) qualora il concessionario non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione;

b) qualora il concessionario non abbia esercitata la concessione nel termine indicato dal permesso o licenza, ovvero se, in mancanza di termini, non l'abbia esercitata entro i quindici giorni dalla data della concessione;

c) qualora, dopo aver continuato l'esercizio della concessione, l'abbia, senza darne preavviso, cessato per qualsiasi causa.

di giorni 30, se la concessione aveva la durata di un anno o più;
di giorni 10, se aveva la durata inferiore ad un anno, ma superiore ai 30 giorni;
di giorni tre negli altri casi.

Nei casi contemplati dal presente articolo non si farà luogo ad alcun rimborso od esonero parziale o totale di tassa.

Art. 105

Ogni atto di concessione, oltre che alle regole speciali che potranno essere stabilite caso per caso, si intende sempre subordinato all'obbligo, da parte del concessionario, di restituire nel pristino stato, senza indugio, al momento in cui la concessione per qualsiasi motivo cessa di avere vigore, le cose di proprietà del Comune che abbiano subito alterazione, per effetto della concessione in precedenza rilasciata.

In caso di inadempienza vi provvederà l'Autorità comunale, a spese dell'interessato.

Art. 106

Salvo le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni ed alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale, saranno puniti nei modi e con le norme contenute negli articoli 106, 107 e 108 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383 (modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n° 530).-

Art. 107

Qualora l'infrazione comportasse, oltre la pena pecuniaria, anche più gravi sanzioni disciplinari, quali la sospensione dell'esercizio o della concessione, il contravventore non potrà usufruire nuovamente della sua licenza, se non avrà scontata la pena pecuniaria, salvo il caso in cui dichiarerà esplicitamente di voler deferire la questione all'Autorità giudiziaria.

Alla presente norma sono tenuti anche i concessionari di licenze disciplinate con qualsiasi altro regolamento comunale (barcaioli pubblici, concessionari di licenze di auto pubbliche da piazza o da rimessa, di vetture a cavallo in servizio pubblico da piazza, parrucchieri, ecc.).-

X:X

Il presente Regolamento é stato deliberato dal Consiglio Comunale in seduta dell'8.11.1961 con atto n° 54 e in data 8.6.1962 con atto n° 30.=

IL SINDACO
f.to Berisso

IL SEGRETARIO CAPO
f.to Parini

.....
Pubblicato all'Albo pretorio nel giorno 21.6.1962 di mercato senza opposizioni o reclami.

Lavagna, li 22.6.1962

IL SEGRETARIO CAPO
f.to Parini

visto: IL SINDACO
f.to Berisso

.....
N° 52877 - div. 2^

Genova, li 3.8.1962

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta dell'1.8.1962 col n° 1841.=

p. IL PREFETTO-PRESIDENTE
f.to Bianco

.....
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio dal giorno 7.8.1962 al giorno 21.8.1962 a termini dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, T.U. 3.3.1934, n° 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n° 530, senza opposizioni o reclami.

Lavagna, li 22.8.1962

IL SEGRETARIO CAPO
f.to Parini

visto: IL SINDACO
f.to Berisso

.....
per copia conforme all'originale

Lavagna, 14 gennaio 1963

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO
(Giuseppe Sanguineti)



IL SEGRETARIO CAPO
Parini

[Handwritten signature]

art. 26-74-75-76-77-78

modificati con atto C.C. n° 75 del 19-7-63
approvato dalla G.O.A. nella seduta del 7-3-63

Opere favorevoli Ministero Interno (vedi comunicaz.
prefettizia del 22-10-63)

art. 22 " modificato con atto C.C. n° 83
giugno 1964 approvato dalla G.O.A. in data
5-11-64 -

Modifica e aggiunta all'art. 26 - 26 Bis
atto C.C. n° 161 del 4-12-72 approvato
dal Comitato Regole di Controllo seduta del
29-12-72 atto n° 24722 -